

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Esame conformità dei contratti dei medici assistenti (MA) e dei medici capiclinica (MCC) impiegati nelle cliniche private del Canton Ticino

In data 1.4.2020 sono entrate in vigore le modifiche legislative annesse al messaggio n. 7639 - Creazione delle basi legali per l'attuazione della mozione "Vincolare l'adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) per gli enti beneficiari di contratti di prestazione", approvate dal Parlamento cantonale il 9.12.2019.

Questo in seguito all'approvazione l'8.11.2016 della mozione n.1067 di Jelmini-Guidicelli del 22.09.2014.

In particolare è entrato in vigore l'art. 66g LCAMal, che prevede:

"La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali".

In applicazione della citata base legale, con risoluzione governativa n. 1317 del 13.3.2020, il DSS ha incaricato l'Associazione Medici Assistenti e Capiclinica, Sezione Ticino (ASMACT), congiuntamente alla Commissione paritetica e conciliativa degli istituti ospedalieri privati del Canton Ticino (CPAR CP), di **verificare annualmente** la conformità al CCL EOC (contratto di riferimento), dei contratti dei medici assistenti e dei medici capiclinica impiegati nelle cliniche private del Canton Ticino.

In questi audit sono verificati diversi parametri, come le paghe orarie, il salario minimo, la durata di lavoro, le pause e i tempi di recupero solo per citarne alcuni.

La citata risoluzione governativa conferma l'applicazione dell'art. 66g LCAMal anche ai medici assistenti e ai medici capiclinica e prevede per loro come CCL di riferimento quello in vigore tra ASMACT/EOC.

Le verifiche annuali, approntate la prima volta nel 2021 sottoforma di audit, hanno messo in evidenza, in alcune strutture, delle non conformità rispetto al CCL di riferimento del settore, così come pure delle criticità, che sono state prontamente inserite nei rapporti inviati al DSS.

In merito a quando segnalato nel corso degli ultimi tre anni non è stato dato nessun riscontro ufficiale da parte del DSS.

Giunti al quarto anno di audit e in vista anche dell'entrata in vigore il 1.1.2025 dell' importante modifica del CCL EOC per MA e MCC (riduzione della durata della settimana lavorativa a 42+4 ore di formazione, al posto delle attuali 46+4), occorre chiarire come sono valutati i rapporti degli audit e quale valenza è data agli accertamenti, rispettivamente capire come intende muoversi l'ente sussidiante in vista dell'importante modifica concernente la riduzione della durata della settimana lavorativa presso l'EOC.

Dalle nostre informazioni, risulta infatti che, malgrado EOC, a far tempo dall'1.1.2025, abbia "abbandonato" il dogma delle 50 ore, nessuna delle cliniche private, sembra, per ora, intenzionata ad adeguarsi alle nuove condizioni di riferimento, tant'è che la Clinica Hildebrand, proprio per questo motivo, ha disdetto il CCL che aveva concluso con ASMACT.

In data 13.1.2025 il Direttore del Gruppo Ospedaliero Moncucco, Christian Camponovo, ha dichiarato a "Il Quotidiano", RSI, che le cliniche private non sono disposte a ridurre l'orario settimanale di lavoro per i medici in formazione.

Il mancato adeguamento delle cliniche private ai CCL di riferimento, su questo importante aspetto, non permetterà di certificare la necessaria conformità, che in base all'art. 66g LCAMal, determina il diritto alla sottoscrizione di un contratto di prestazione con il Cantone, e ciò in considerazione anche del fatto che la durata del lavoro è proprio una delle condizioni che il Cantone chiede alle Commissioni paritetiche di verificare nell'ambito degli audit (cfr. risoluzione governativa succitata).

Alla luce di quanto sopra formulo le seguenti domande all'attenzione del Consiglio di Stato:

1. Cosa hanno evidenziato i rapporti di audit effettuati dal 2021 a oggi nelle strutture ospedaliere private?
2. Che peso è stato dato ai rapporti di audit che sono stati trasmessi al DSS negli ultimi tre anni e quali conseguenze hanno avuto sui mandati di prestazione?
3. Cosa succederà, a far tempo già dall'1.1.2025, alle strutture che non si adegueranno alle nuove disposizioni di riferimento e meglio alla riduzione della settimana lavorativa 42+4?
4. Anche se l'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) sembra non essere assoggettata alle stesse disposizioni legali, in quanto i relativi rapporti di impiego sono disciplinati da normative di diritto pubblico, non ritiene il Cantone opportuno che proprio da lì parta il buon esempio, adeguando l'orario massimo della settimana lavorativa dei medici a 42h+4?

Massimo Mobiglia